

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 40.000 euro, ai Teatri situati in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.

63. Il contributo di cui al comma 62 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.